

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore RAFFAELE PICARO

Seduta del 25/03/2026

FATTO

Parte ricorrente lamenta di essere stata indotta a chiedere il rimborso anticipato di un BFP dematerializzato a causa di informazioni fuorvianti ricevute da un consulente dell'intermediario, perdendo i relativi interessi maturati e reinvestendo il capitale a condizioni peggiori. Più in particolare, riferisce che, in data 4.3.2025, veniva contattato dall'intermediario e avvisato della scadenza di un BFP di € 10.000,00, emesso il 23.3.2013. In quella occasione, concordava un appuntamento presso gli uffici dell'intermediario per il giorno 11.3.2025, in occasione del quale gli veniva proposto di rinnovare il BFP in scadenza con un altro BFP della durata di 4 anni e, inoltre, di disinvestire un altro BFP di € 39.000,00, sottoscritto il 28.1.2023, che secondo il consulente non valeva la pena tenere perché il tasso di interesse offerto era troppo basso. Il ricorrente, per quanto perplesso, provvedeva al rimborso anticipato del BFP. Tornato a casa e verificati i contratti in suo possesso, si accorgeva che in realtà il tasso del BFP di € 39.000,00 - che era stato indotto a disinvestire - era notevolmente più alto rispetto al rendimento del nuovo BFP che gli era stato fatto sottoscrivere. Il giorno successivo tornava presso l'intermediario, chiedendo di annullare l'operazione ma il consulente, che ammetteva il proprio errore, gli riferiva che non era possibile. Pertanto, chiede l'annullamento del rimborso del BFP e il ripristino delle condizioni preesistenti.

L'intermediario eccepisce l'inammissibilità della domanda del ricorrente, in quanto avente natura costitutiva e diretta a ottenere un *facere* infungibile. Nel merito, ribadisce la correttezza del rimborso del

titolo, come da richiesta di riscatto sottoscritta dal ricorrente. Fa presente che le strutture territoriali dell'intermediario hanno proposto al ricorrente delle alternative di investimento rispetto al BFP liquidato, che l'istante rifiutava perché ritenute non adatte. Insiste perché sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, l'infondatezza nel merito.

DIRITTO

In via preliminare, va scrutinata l'eccezione di inammissibilità svolta dall'intermediario, che contesta che la domanda di annullamento del rimborso anticipato proposta dai ricorrenti abbia carattere costitutivo, in quanto diretta a ottenere un *facere* infungibile.

Sul punto, per quanto si ritenga che l'adozione di provvedimenti costitutivi esuli dalla competenza dell'Arbitro, appare *«innegabile che una simile domanda sottintenda un accertamento della condotta illegittima tenuta dall'intermediario resistente nei confronti del cliente ricorrente e, così riformulata, può essere esaminata al fine di pervenire, se del caso, a una pronuncia di mero accertamento»* (Collegio di Roma, decisione n. 2417/2020).

Nel caso di specie, i ricorrenti chiedono di accertare l'illegittimità della condotta dell'intermediario che, attraverso un proprio consulente, ha fornito informazioni fuorvianti dirette a provocare il rimborso anticipato di un buono e, con il ricavato, a sottoscrivere un altro buono, a condizioni deteriori.

Dalla ricevuta in atti, emerge che il rimborso anticipato provocava la perdita di tutti gli interessi maturati, che, insieme all'applicazione dell'imposta di bollo, determinava la liquidazione di un importo inferiore al capitale originariamente sottoscritto.

Inoltre, dall'analisi delle condizioni relative al buono disinvestito anticipatamente e a quello sottoscritto con il relativo ricavato, prodotte dalle parti all'esito dell'integrazione documentale disposta dal Collegio, risulta che il BFP originariamente sottoscritto dal ricorrente il 28.1.2023, di tipo "Rinnova", serie TF206A221027, prevede una durata di sei anni e la liquidazione, alla scadenza, di un interesse netto complessivo pari al 18,510386% del capitale.

In forza delle suindicate condizioni, il buono di euro 39.000,00 del 28.1.2023, se non fosse stato disinvestito anticipatamente, alla scadenza (28.1.2029), avrebbe determinato un rendimento netto di € 7.219,05 $[39.000 / 100 * 18,510386]$.

Invece, quello sottoscritto l'11.1.2025 appartiene alla serie TF704A250211, per cui è prevista una durata di quattro anni e la liquidazione, alla scadenza, di un interesse netto complessivo pari al 9,083628% del capitale.

Quindi, alla data di scadenza (11.1.2029), il buono maturerà un rendimento di euro 3.542,61 $[39.000 / 100 * 9,083628]$.

Orbene, tenuto conto che la resistente non ha specificamente contestato la ricostruzione dei ricorrenti, e che, a causa condotta negligente tenuta dall'intermediario, questi ultimi hanno subito un danno corrispondente alla differenza tra l'importo che sarebbe loro spettato alla naturale scadenza del titolo liquidato anticipatamente (euro 7.219,05) e quello minore spettante alla scadenza del titolo alternativo proposto dall'intermediario (euro 3.542,61), la domanda è fondata e merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a percepire la differenza tra l'importo che le sarebbe stato liquidato alla naturale scadenza del titolo e quello minore spettante, sulla base dell'indicizzazione corretta, con la liquidazione anticipata. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE